

ARPAT – Direzione Tecnica
Settore Indirizzo Tecnico delle Attività

Prima lettura applicativa del DPR 13 giugno 2017 n.120. Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

Il DPR 13 giugno 2017 n.120 (G.U. 7 agosto 2017, n. 183), **vigente dal 22/08/2017**, attiene al riordino e semplificazione della disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti in base all'art. 184 bis, a tal fine **abroga**:

- il DM 161/2012;
- gli artt. 41, comma 2 e 41 bis del dl21/06/2013, convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n. 98;
- l'art. 184 bis, comma 2bis del DLgs 152/06.

Il campo di applicazione riguarda le **terre e rocce da scavo provenienti da cantieri** di :
Capo II) grandi dimensioni (> 6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA ;
Capo III) piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;
Capo IV) grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA

disciplina inoltre:

- art. 23) deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti;
- art. 24) utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti;
- artt. 25/26) gestione terre e rocce in siti di bonifica.

Il Titolo VI riporta le “Disposizioni intertemporali, transitorie e finali”.

Da un punto di vista procedurale si evidenzia che:

- per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA (**Capo II**) deve essere presentato il **Piano di Utilizzo (PUT - art.9)** all’Autorità Competente sull’opera ed all’Arpa, per via telematica, **almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori**, in ogni caso **prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA**;
- per i cantieri di piccole dimensioni (**Capo III**) e per i grandi non soggetti a VIA/AIA (**Capo IV**) prevede, in analogia con quanto previsto in precedenza dall’art. 41Bis, l’invio di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21)**, **ma almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori**, a Comune ed Arpa. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).

Di seguito si riporta una sintetica rassegna dei contenuti della norma allo scopo di diffondere la prima lettura applicativa, il lavoro di approfondimento proseguirà anche in rapporto con il SNPA.

Definizioni

Vengono introdotte quelle di *lavori*, di *suolo* che comprende la matrice materiale di riporto, di *terre e rocce da scavo* (TRS), viene abbandonando il termine *materiali da scavo*.

Da evidenziare che rispetto al DM 161 non sono più riportate come opere di produzione: i materiali provenienti da escavazioni di alvei corpi idrici e aree lacustri e marini oltre ai residui di lavorazione dei materiali lapidei. Le sostanze, additivi e miscele per scavo meccanizzato che possono essere comprese nelle TRS sono analoghe alla precedente norma, sempre però nel rispetto delle CSC per le TRS per la specifica destinazione.

La definizione di *normale pratica industriale* ricalca in gran parte quella dell'all. 3 del DM 161/2012, **non è però più previsto il trattamento a calce¹**, è stato aggiunto genericamente che la applicazione della normale pratica industriale non deve recare danno all'ambiente.

L'**art. 4** disciplina i criteri di qualifica come sottoprodotti delle TRS, la sussistenza dei requisiti è attestata con il piano di utilizzo/dichiarazione (artt 9 e 21), rispetto alla precedente normativa emergono le seguenti variazioni:

- non sono più citate tra le opere di utilizzo di TRS i ripascimenti e gli interventi a mare;
- sono introdotti i **materiali di riporto**, per i quali si prevede un limite del 20% p/p².

Viene introdotto dall'**art. 5** il *deposito intermedio*, rispetto al *deposito in attesa di utilizzo* che era previsto dal DM 161, l'articolo contiene requisiti riguardanti durata del deposito, conformità al piano di utilizzo/dichiarazione e alla destinazione d'uso del sito.

L'**art. 6** disciplina il trasporto delle TRS dando indicazioni per la documentazione di accompagnamento (all. 7).

E' prevista all'**art. 7** la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) redatta secondo il modello indicato dall'all. 8 e con le modalità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 dpr 445/2000).

Capo II - Cantieri di grandi dimensioni per opere soggette a VIA/AIA, il PUT deve essere redatto in conformità alle specifiche dell'allegato 5 e viene trasmesso all'AC (che autorizza l'opera) e ad Arpa e contiene autocertificazione che attesta i requisiti di sottoprodotto. Per le opere in VIA/AIA la trasmissione deve avvenire prima della chiusura del procedimento e possono essere emesse prescrizioni dall'AC nel provvedimento conclusivo di VIA. Entro 30 gg l'AC verifica la completezza documentale e può chiedere integrazioni. La mancata sussistenza dei requisiti fa decadere la qualifica delle TRS come sottoprodotti. Dopo 90 gg dalla presentazione del PUT il proponente può avviare comunque la gestione delle TRS.

Arpa effettua ispezioni e controlli secondo i propri programmi annuali, anche con campionamento e analisi per la verifica del rispetto del PUT (allegato 9); il proponente può chiedere ad Arpa verifiche attività tecniche tese alla validazione preliminare del PUT, in tal caso gli oneri sono a carico del proponente.

Caso di TRS conformi alle CSC (art. 10): l'AC può chiedere ad Arpa di effettuare le verifiche che attestino il non superamento delle CSC, con oneri a carico del proponente. Arpa può chiedere al proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio. L'iter deve concludersi entro 60 gg.

1 Tale modifica è stata operata al fine di recepire le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n.554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al D.M. 161/2012. La Commissione UE avrebbe infatti giudicato l'operazione in questione come un'operazione di trattamento dei rifiuti estranea alla normale pratica industriale.

2 In allegato 10 è riportata la metodologia di quantificazione dei materiali di riporto, prevede la conformità al test di cessione effettuato secondo il Dm 5 febbraio 1998 e conformità dei risultati con le CSC delle acque sotterranee (o VFN). Per l'*amianto* non si prevede il test di cessione, è richiesta invece la conformità alle CSC del suolo.

Caso di TRS conformi al valore di fondo naturale (VFN) (art. 11): il proponente segnala il superamento delle CSC (art.242 DLgs152/06) e contestualmente presenta ad Arpa un piano di indagine per definire il VFN. Il piano deve essere condiviso e realizzato in contraddittorio con l'Agenzia ed è a carico del proponente. Sulla base dei risultati Arpa definisce il VFN. L'utilizzo deve avvenire in sito di produzione o in un sito esterno che presenti VFN analoghi per tutti i parametri interessati.

Siti in bonifica (art. 12): sulla base dei risultati della caratterizzazione (effettuati ai sensi dell'art. 242 Dlgs 152/06), entro 60 gg dalla richiesta del proponente e con oneri a suo carico, Arpa valida il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso. Questo sia per il sito di produzione che per quello di destinazione indicati nel PUT.

Viene introdotta la possibilità di **controllo equipollente (art 13)** ovvero di avvalersi, per i controlli e la validazione di cui sopra, sempre con oneri a carico del proponente, di un organo o ente pubblico con qualifiche o capacità tecniche equipollenti ad Arpa. Entro 60 gg dal presente decreto il MATTM emette l'elenco degli enti equipollenti ad Arpa e approva il tariffario.

Nel decreto sono contenute specifiche indicazioni per la gestione degli aspetti amministrativi del PUT in particolare riguardo a comunicazione, decadenza dell'efficacia, aggiornamento o modifica sostanziale e proroga.

Gli aspetti di **trasparenza dei dati ambientali (art. 18)** sono ottemperati con la comunicazione dei dati del PUT, da parte dell'AC, ad Ispra ed alla Regione anche ai fini della implementazione di banche dati cartografiche. Ispra pubblicherà un disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati.

Ispra entro 3 mesi (7 novembre 2017) dalla pubblicazione del presente decreto predispone un **tariffario nazionale** approvato dal MATTM nei 3 mesi successivi (7 febbraio 2018), individuando un *costo minimo* e un *costo proporzionale ai volumi di scavo*, nelle more continuano ad applicarsi i tariffari vigenti nelle singole Arpa. **(art. 19).**

Capo III - Cantieri di piccole dimensioni (<6000 mc) anche sottoposti a VIA/AIA **(art. 20):** il produttore dimostra per le TRS il non superamento delle CSC del suolo riferite alla specifica destinazione d'uso (o del VFN) e che le TRS non costituiscano fonte di contaminazione per le acque sotterranee. Se il sito è oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione (art. 242 Dlgs 152/06), entro 60 gg dalla richiesta del proponente e con oneri a suo carico, Arpa valida il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso dei siti di produzione e destinazione, facendo riferimento alle procedure dell'art. 12.

Dichiarazione di utilizzo (art. 21): la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n.445/2000), che assolve la funzione di PUT, deve essere inviata, anche solo per via telematica, al Comune di competenza e ad Arpa almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori. Arpa effettua sulla base della programmazione annuale ispezioni, controlli (anche a campione o su segnalazione o per rilievo di eventuali difformità), necessari ad accertare gli obblighi di cui alla dichiarazione. La difformità con la dichiarazione implica il divieto di prosecuzione della gestione delle terre come sottoprodotto.

Capo IV - Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA (art. 22): l'iter è analogo a quello dei piccoli cantieri e anche in questo caso è prevista la dichiarazione sostitutiva art. 21.

Il **Titolo V** riguarda le situazioni di scavo in siti in bonifica nei quali sia già stata effettuata la caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/06, integra quanto già previsto dal DL n.133/2014 e riporta le specifiche per il piano di campionamento e analisi condotto in contraddittorio con Arpa che si pronuncia entro 30 gg dalla presentazione. L'utilizzo delle TRS è consentito in situ se risulta la conformità a CSC/VFN, nei casi in cui sono superate CSC/VFN l'utilizzo è consentito se conformi alle

CSR (approvate in CdS), valide anche per l'area di utilizzo (con particolare attenzione al percorso di lisciviazione in falda).

Disposizioni transitorie: per i piani e progetti già approvati prima dell'entrata in vigore di questa norma e loro modifiche/aggiornamenti resta valida la normativa previgente (DM 161/12) ed i relativi materiali sono a tutti gli effetti sottoprodotti. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano assoggettati a tale normativa, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 gg il PUT ai sensi dell'art. 9 o la dichiarazione ai sensi dell'art.21.

Proventi delle tariffe: i proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati al MATTM, che dovrà provvedere a trasferirli a i soggetti competenti per la copertura degli oneri.

Sono **allegati** alla norma i seguenti documenti:

all. 1- caratterizzazione delle TRS ;

all. 2 - procedure di campionamento in fase progettuale, il testo ricalca quanto già presente all'all.2 del DM 161/2012;

all. 3 - normale pratica industriale, non riportata nell'elenco indicativo delle NPI il trattamento a calce e la cernita del materiale antropico rispetto all'all.3 del DM 161/2012;

all. 4 - procedure di caratterizzazione chimico-fisica, sono state inserite indicazioni nei casi di contaminazione del sopravaglio, è prevista la porfirizzazione per l'analisi della roccia massiva e una procedura nel caso di suo di additivi di scavo. Le TRS sono utilizzabili per reinterri, modellazioni, sottofondi e processi produttivi nel rispetto delle CSC del sito di destinazione. Nei processi produttivi il riutilizzo è concesso se le CSC sono comprese tra i limiti di colonna A e B e il processo di destinazione realizza prodotti ben distinti dal punto di vista chimico-fisico e merceologico dalle TRS;

all.5 - il PUT riguarda l'integrale riutilizzo delle TRS derivanti dalla realizzazione di un'opera e deve contenere le specifiche indicate nell'allegato.

Sono inoltre riportati i moduli per:

all.6 - dichiarazione di utilizzo (art.21);

all.7 - documento di trasporto;

all.8 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU);

all.9 - procedure di campionamento in corso d'opera, controlli e ispezioni, sono analoghe rispetto alla normativa previgente;

all.10 - **valutazione della quantità dei materiali antropici nel riporto** è invece stata affrontata con un procedura specifica (all.10), questa prevede il prelievo di un numero di campioni rappresentativo del volume su cui il terreno naturale verrà separato dal materiale antropico per applicare la relazione che determina la % di materiale antropico il cui limite massimo è stabilito nel 20%.

Il Responsabile del Settore ITA
Claudio Bondi